

Artigiani e commercianti forfetari: entro il 28 febbraio 2019 l'istanza per l'uscita dal regime contributivo agevolato per il venir meno dei requisiti o scelta



Il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni stabilite per l'accesso al beneficio cessa di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti previsti.

A fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire all'INPS la rinuncia al regime contributivo agevolato, l'Istituto comunica che **tale termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario**. Le comunicazioni di rinuncia che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con

decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Per tutti i dettagli vedi, il messaggio 3 gennaio 2019, n.15 (di seguito riprodotto).

Messaggio INPS n. 15 del 3 gennaio 2019

OGGETTO: CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell'art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Termini per la presentazione della domanda di uscita

L'articolo 1, comma 82, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come modificata dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, prevede che il regime contributivo agevolato per i soggetti che possiedono i requisiti e si trovano nelle condizioni previste ai commi 54 e ss. del medesimo articolo, **cessi di avere effetto a decorrere dall'anno successivo rispetto a quello nel quale sono venuti meno i requisiti stabiliti per l'accesso.**

Le indicazioni operative per l'applicazione del regime agevolato in argomento sono state fornite con le circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

Nel caso in cui l'uscita dal regime agevolato si verifichi per il venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio oppure per scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato, a prescindere da qualsivoglia motivazione, il regime ordinario viene ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita.

Con il presente messaggio si rende noto che, a fronte delle criticità rilevate in merito al termine entro il quale far pervenire la rinuncia al regime contributivo agevolato in oggetto, **il predetto termine è fissato al 28 febbraio dell'anno per il quale si richiede il ripristino del regime ordinario.**

Si è rilevato, infatti, che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, la quale comporta l'uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Pertanto, il contribuente che fruisce del regime agevolato potrà comunicare all'Istituto la propria rinuncia a tale regime **entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti**, con le consuete modalità esplicitate nelle citate circolari [n. 29/2015](#) e [n. 35/2016](#) e con il messaggio n. 1035/2015.

In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. **Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo.**

Per saperne di più:

Nuovo regime forfetario – Modalità di entrata nel regime contributivo agevolato e relativi termini

[Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 e modalità di richiesta o revoca della riduzione del 35%](#)

[Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 35 del 19 febbraio 2016: «INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi](#)

IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 come modificati dai commi da 111 a 113 dell’art. 1 della legge 28/12/2015, n. 208 – Portata applicativa delle modifiche introdotte dalla legge di stabilità 2016 – Modalità di entrata e uscita e istanza di adesione»

Regime contributivo agevolato per i contribuenti forfetari: le modalità di entrata e uscita e istanza di adesione

Circolare INPS – Direzione Centrale Entrate – Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici – n. 29 del 10 febbraio 2015: *«INPS – CONTRIBUTI PREVIDENZIALI – Contributi IVS – Nuovo regime forfetario – Gestione previdenziale degli artigiani e degli esercenti attività commerciale – Regime contributivo agevolato introdotto dai commi da 76 a 84 dell’art. 1 della L. 23/12/2014, n. 190 – Requisiti, modalità e termini per l’accesso»*